SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 dicembre 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 17 ottobre 2024.

Ambiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN di competenza del Ministero. (24A06574) . . . *Pag.* 1

DECRETO 6 novembre 2024.

Modalità attuative delle disposizioni per la digitalizzazione degli adempimenti in materia di registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli. (24A06586) . . . *Pag.* 2

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 4 dicembre 2024.

Criteri e modalità di rilascio della garanzia per l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. (24A06591) . . . *Pag.* 4

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 5 dicembre 2024.

Gestione commissariale della «San Rocco - società cooperativa sociale», in Torre de' Passeri e nomina del commissario governativo. (24A06584) . . . *Pag.* 5

DECRETO 5 dicembre 2024.

Gestione commissariale della «Società cooperativa per case economiche in Santa Croce», in Roma e nomina del commissario governativo. (24A06585) . . . *Pag.* 7

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università della Tuscia di Viterbo

DECRETO RETTORALE 5 dicembre 2024.

Modifiche allo statuto. (24A06587) . . . *Pag.* 9

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rettifica della determina n. 68 del 12 marzo 2024, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di terbinafina cloridrato, «Terbinafina Moberg Pharma». (24A06443) . . . . *Pag.* 10

Rettifica della determina n. 219 del 24 settembre 2024, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azelastina cloridrato e fluticasone propionato, «Kortant». (24A06444) . . . . *Pag.* 10

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di teriflunomide, «Teriflunomide EG». (24A06519). *Pag.* 10

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cetirizina dicloridrato e pseudoefedrina cloridrato, «Zirtec Decongestionante Antistaminico». (24A06520) . . . . *Pag.* 11

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di amoxicillina/acido clavulanico, «Augmentin» e «Clavulin». (24A06521) . . . . *Pag.* 11

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di destrometorfano, «Sobrepin Tosse Sedativo». (24A06548) . . . . *Pag.* 12

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato, «Dabigatran Etexilato Sandoz». (24A06549) . . . . *Pag.* 12

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bupivacaina cloridrato, «Bupivacaina Cloridrato S.A.L.F.». (24A06550). . . . . *Pag.* 13

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nustendi» (24A06551) . *Pag.* 13

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Circadin» (24A06552) *Pag.* 14

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Celsentri» (24A06553) . *Pag.* 14

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Celsentri» (24A06554) . *Pag.* 15

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - Tempistica delle procedure elettorali. (24A06588) . . . . *Pag.* 15

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Rinnovo dell'autorizzazione della TUV Austria Italia S.p.a., in Monte Roberto, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili. (24A06555) . . . . *Pag.* 17

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 17 ottobre 2024.

Ambiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN di competenza del Ministero.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo per il Ministero, per gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, per le regioni, gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare di avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che ha attribuito all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ente di diritto pubblico non economico, istituito con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, vigilato da questo Ministero, la funzione prima assegnata al Ministero di coordinamento e gestione del SIAN;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante la riorganizzazione dell'AGEA;

Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, che ha modificato il citato decreto legislativo n. 74/2018, attribuendo al Ministero, all'art. 01, comma 3, lettera *a)*, le funzioni di «… indirizzo, monitoraggio, coordinamento, organizzazione, governo e sviluppo del SIAN di cui all'art. 15, fatti salvi i compiti di AGEA di cui all'art. 3, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*, che li svolge anche in autonomia organizzativa …»;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, che, all'art. 9-*quater*, comma 14, ha sostituito il citato art. 01, comma 3, lettera *a)*, attribuendo al MASAF le funzioni di «… indirizzo, coordinamento e monitoraggio del SIAN di cui all'art. 15. Ad AGEA sono attribuiti i compiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del Ministero, come individuati in un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione …»;

Visto altresì il comma 13 del citato art. 9-*quater* secondo cui «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il direttore dell'Agenzia predispone un piano triennale, che trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, contenente le azioni necessarie ad assumere in proprio le attività di gestione unitaria del SIAN e finalizzato alla razionalizzazione e all'efficientamento dell'intervento pubblico in materia di controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, al fine di conseguire il maggior risparmio di spesa possibile»;

Considerato che il SIAN è un portale sul quale sono operativi oltre ottocento applicativi fortemente interconnessi tra loro e che, in molti casi, rappresentano istanze informatiche trasversali tra il Ministero ed AGEA;

Ritenuto pertanto di procedere all'individuazione degli ambiti digitali di competenza del Ministero per lo svolgimento delle attività di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN per tutti i servizi a supporto dei procedimenti amministrative la cui competenza e attività, sulla base di norme comunitarie e nazionali, decreti o regolamenti attuativi, è attribuita al Ministero stesso;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli ambiti digitali di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per lo svolgimento delle attività di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN ai sensi dell'art. 9-*quater*, comma 14, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono individuati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per gli ambiti digitali di competenza, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste utilizza dati territoriali nel rispetto delle regole tecniche di coordinamento in tema di Sistema di identificazione delle parcelle agricole – SIPA, *Area Monitoring System* – AMS e di integrazione nel SIAN.

3. In merito agli ambiti digitali trasversali AGEA e il Ministero potranno stipulare un accordo di cooperazione nel quale definire le modalità coordinate per lo svolgimento delle connesse attività di organizzazione, governo e sviluppo.

Art. 2.

1. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1614

ALLEGATO *1*

Ambiti digitali di competenza del Ministero ai sensi dell'art. 9-*quater*, comma 14, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101

Programmazione e controllo delle politiche comunitarie e nazionali e attuazione del Piano strategico nazionale della PAC (PSP)

Certificazione e controllo degli enti vigilati o delegati, dell'Organismo di coordinamento e degli Organismi pagatori

Programmazione sviluppo rurale

Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli e agroalimentari

Biologico e Sistema di qualità alimentare nazionale

Produzione integrata

Prevenzione e repressione frodi agroalimentari

Ippica

Pesca e acquacoltura

Foreste e politiche della montagna

Aiuti alle filiere e registro aiuti di Stato

Servizi dichiarativi agricoli, alimentari, forestali e della pesca

Registri telematici

Gestione e controllo delle produzioni agricole

Zootecnia, produzioni animali e valorizzazione biodiversità animale

Servizio fitosanitario centrale e produzioni vegetali

Sistema informativo territoriale sulla salute dei suoli agricoli

Agricoltura e sostenibilità ambientale

Infrastrutture irrigue e gestione dell'acqua a fini irrigui

Agrometeorologia

Servizi a supporto dell'attività amministrativa del Ministero

Servizi per l'utilizzo delle piattaforme istituzionali (quali ad esempio PDND, PagoPA, AppIO)

Servizi e prodotti del *cloud* PSN già previsti nell'ambito del contratto di utenza sottoscritto dal Ministero con la società PSN S.p.a.

24A06574

DECRETO 6 novembre 2024.

Modalità attuative delle disposizioni per la digitalizzazione degli adempimenti in materia di registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della *PAC)* e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

Visto il regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 e successive modifiche e integrazioniche, tra l'altro, integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo schedario viticolo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 e successive modifiche e integrazioni che, tra l'altro, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la verifica delle informazioni contenute nello schedario viticolo;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 238 del 2016, concernente lo schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo;

Visto l'art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 2021, n. 99707, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 20 aprile 2021 «Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2015, «Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020», in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alla definizione del fascicolo aziendale, nonché l'allegato A che stabilisce, tra l'altro, la coerenza tra l'occupazione del suolo definita nel piano di coltivazione aziendale e lo schedario viticolo;

Visto il decreto ministeriale n. 93849 del 28 febbraio 2022 recante le disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2019, n. 7701, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 2019, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2023, n. 285, con il quale è stato adottato il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che l'art. 8, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, stabilisce che lo schedario viticolo è gestito dalle regioni e province autonome secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi del SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 76 del 2020 è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'art. 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geospaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche;

Considerato, altresì, che, il medesimo art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, stabilisce che i fascicoli aziendali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, devono essere confermati o aggiornati annualmente in modalità grafica e geospaziale, per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute, e che la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geospaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola;

Considerato che l'art. 3-*bis* (Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli) comma 1 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito nella legge n. 101/2024 stabilisce che i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli di cui all'art. 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono collegati allo schedario viticolo di cui all'art. 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, attraverso la digitalizzazione degli adempimenti;

Sentite le organizzazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le modalità per l'attuazione del collegamento tra lo schedario viticolo di cui all'art. 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli di cui all'art. 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 2.

Collegamento tra schedario viticolo e registro

1. Il collegamento di cui al precedente art. 1, comma 1, realizza le seguenti finalità:

a) assicurare la coerenza tra la designazione delle uve in entrata così come riportate nel registro dematerializzato dei prodotti viticoli con quanto risultante nello schedario viticolo;

b) consentire di individuare direttamente nel registro dematerializzato dei prodotti viticoli la proprietà delle uve in entrata e la relativa rivendicazione produttiva di cui all'art. 37 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

c) assicurare il controllo delle produzioni per unità di superficie in coerenza con le dichiarazioni di produzione e vendemmia.

Art. 3.

Dati di scambio tra schedario e registro

1. Salvo quanto previsto dall'art. 2, il collegamento rende disponibile nei registri dematerializzati le informazioni previste dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 93849 del 28 febbraio 2022, ricavate dallo schedario viticolo, con particolare riguardo a:

Identificativo della parcella viticola/Unità vitata;

Superficie viticola indicata in metri quadri;

Identificativo del conduttore;

Varietà;

Caratteristiche dell'impianto vitato;

Destinazione produttiva;

Denominazione/menzione DO-IG;

Rivendicazione produttiva.

Art. 4.

Uffici competenti e disposizioni attuative

1. Le attività tecniche e informatiche strumentali, necessarie alla creazione del collegamento di cui al presente decreto, sono realizzate dalla Direzione generale AGEBIL d'intesa con la Direzione generale TERR del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, nonché con l'ausilio degli altri uffici competenti.

2. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, da adottarsi entro il 31 marzo 2025, sono stabilite le specifiche tecniche per lo scambio dei dati tra il registro telematico e lo schedario viticolo, al fine di semplificare e automatizzare i dovuti adempimenti.

3. Il medesimo decreto di cui al comma precedente stabilisce il necessario periodo di sperimentazione delle funzionalità del sistema.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1606

24A06586

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 dicembre 2024.

Criteri e modalità di rilascio della garanzia per l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *b)*, di detto decreto legislativo n. 13 del 2024, che ha introdotto nell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 7-*quater*, ai sensi del quale per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene previo rilascio di un'idonea garanzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità di rilascio di detta garanzia, nonché i termini e le modalità di intervento per la verifica degli adempimenti previsti dallo stesso comma 7-*quater*, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.
Criteri e modalità di prestazione della garanzia

1. I soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che adempiono gli obblighi IVA tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prestano in favore dell'Agenzia delle entrate una garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria, rilasciate ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni.

2. La garanzia di cui al comma 1 è prestata in favore del direttore *pro tempore* della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale per un valore massimale minimo di euro 50.000,00 ed è condizione necessaria per l'iscrizione della partita IVA del soggetto rappresentato nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).

3. La garanzia è consegnata, personalmente o tramite il rappresentante fiscale, alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente.

Art. 2.
Durata della garanzia

1. La garanzia di cui all'art. 1 deve essere prestata per un periodo minimo di trentasei mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, la garanzia non deve essere rinnovata.

Art. 3.
Regime transitorio

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che, alla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 5 risultano già inclusi nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, adempiono, entro sessanta giorni, decorrenti dalla medesima data, agli obblighi di cui al presente decreto, a pena di esclusione dalla citata banca dati.

2. Ai fini di cui al comma 1, la garanzia è prestata per un periodo minimo di trentasei mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.

3. Nel caso in cui è constatata la mancata prestazione della garanzia di cui all'art. 1, l'Agenzia delle entra-

te comunica al rappresentante fiscale del soggetto non residente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, l'avvio della procedura di esclusione del soggetto rappresentato dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES). Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del rappresentante fiscale, l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione d'ufficio della partita IVA dalla citata banca dati.

Art. 4.

Verifica degli adempimenti posti a carico del rappresentante fiscale

1. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, anche sulla base di protocolli d'intesa stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, effettuano, congiuntamente, specifiche analisi del rischio mirate a individuare i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo operanti in ambito unionale che presentano degli indicatori di pericolosità in ordine al corretto adempimento degli obblighi di verifica della completezza e della veridicità dei documenti prodotti dal soggetto estero.

Art. 5.

Definizione aspetti operativi

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, sono definite le modalità operative di attuazione degli articoli da 1 a 3.

Art. 6.

Effetti finanziari

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2024

Il Vice Ministro: LEO

24A06591

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 5 dicembre 2024.

Gestione commissariale della «San Rocco - società cooperativa sociale», in Torre de' Passeri e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperati-

ve nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta nei confronti della «San Rocco - società cooperativa sociale» - codice fiscale n. 01943620664, come riportate nel verbale di revisione, sottoscritto in data 28 giugno 2024, con cui il revisore incaricato ha proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota protocollo numero 47883 del 12 luglio 2024, con cui la cooperativa ha presentato controdeduzioni al verbale, ritenute non meritevoli di accoglimento da parte della divisione competente in materia di vigilanza di questa Direzione generale, come da riscontro protocollo numero 59741 del 6 agosto 2024;

Vista la nota protocollo numero 91283 del 16 ottobre 2024, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa all'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto dal revisore, in quanto la cooperativa non ha eliminato le gravi irregolarità, oggetto di diffida, che di seguito si evidenziano: 1) non è stato nominato l'organo di controllo, obbligatorio per le cooperative che adottano il modello societario delle S.p.a.; 2) non è stato correttamente modificato lo statuto sociale con riguardo alla durata delle cariche sociali; 3) non è stato versato il contributo di revisione per il biennio 2023/2024; 4) non è stato versato il 3% degli utili del bilancio di esercizio 2022 a *Coopfond*; 5) non si è provveduto ad aggiornare il libro del C.d.a. con le trascrizioni degli ultimi verbali;

Considerato che in riscontro a tale comunicazione, in data 30 ottobre 2024 (protocollo numero 98666), sono pervenute controdeduzioni con le quali la cooperativa ha documentato il parziale superamento delle diffide contenute nel verbale, rappresentando la presenza di gravi difficoltà economico-finanziarie tali da non consentire il versamento del contributo biennale e del 3% degli utili;

Considerato che, in risposta a dette controdeduzioni, questo Ministero ha inviato una nota alla cooperativa (protocollo numero 100731 del 4 novembre 2024) con la quale, prendendo atto della situazione di particolare difficoltà economica dell'ente (rilevabile anche dai dati patrimoniali del bilancio di esercizio 2022), ha comunicato l'opportunità della nomina di un commissario governativo che accerti la persistenza delle condizioni per la continuità aziendale e, ove necessario, domandi l'accesso ad una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza, come disposto dal primo comma dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 20 novembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Tenuto conto di quanto comunicato da talune società creditrici della cooperativa, in relazione alla critica situazione economica della stessa, che ha determinato anche la presentazione di ricorsi al Tribunale per la liquidazione giudiziale;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo, è stato individuato dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto della disponibilità all'assunzione dell'incarico manifestata dal professionista individuato ed acquisita in data 4 dicembre 2024 con nota protocollo numero 119210;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione e disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della società a «San Rocco - società cooperativa sociale» - codice fiscale n. 01943620664, con sede legale in via I Vico di via Fara n. 1 - 65029 Torre de' Passeri (PE).

Art. 2.

Il dott. Carlo Salvatore, C.F. SLVCRL49D01G141L, con domicilio professionale in via F. Fellini n. 2 - 65010 Spoltore (PE), è nominato commissario governativo della società «San Rocco - società cooperativa sociale» - codice fiscale n. 01943620664, per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione.

Il commissario governativo opera quale gestore dell'ente cui è preposto con i poteri e le responsabilità connesse, provvedendo a tutti gli adempimenti, di carattere amministrativo, tributario e previdenziale e alla risoluzione delle irregolarità evidenziate e non sanate nell'ambito della revisione ordinaria.

In particolare, il commissario deve: 1. Accertare lo stato dell'ente e la capacità di perseguire lo scopo sociale e di conseguenza valutare l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; 2. Verificare le attività poste in essere successivamente alla conclusione degli accertamenti, in particolare le determinazioni assunte dall'assemblea dei soci del 17 ottobre 2024; 3. Effettuare i versamenti dovuti in relazione al contributo di revisione e al 3% degli utili del bilancio d'esercizio; 4. Verificare la regolarità dei rapporti di lavoro istaurati con i soci, in relazione allo scopo mutualistico e all'attività svolta in concreto.

Nell'ipotesi in cui il commissario incaricato dovesse riscontrare i presupposti per la liquidazione coatta amministrativa, ne proporrà l'adozione a questa autorità di vigilanza.

Art. 4.

Il trattamento economico spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 dicembre 2024

Il direttore generale: DONATO

24A06584

DECRETO 5 dicembre 2024.

Gestione commissariale della «Società cooperativa per case economiche in Santa Croce», in Roma e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni. (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdexies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Mini-

stro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codic civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545- *octiesdecies* codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta nei confronti della «Società cooperativa per case economiche in Santa Croce» - C.F. 02930650581, come riportate nel verbale di revisione, sottoscritto in data 24 luglio 2024, con cui i revisori incaricati hanno proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota protocollo numero 70592 del 6 settembre 2024 con la quale la divisione competente in materia di vigilanza di questa direzione generale ha comunicato alla società la conferma della proposta sanzionatoria e conseguentemente il mancato accoglimento delle controdeduzioni al verbale presentate dalla medesima;

Vista la nota dell'8 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la quale è stata trasmessa all'ente in oggetto la comunicazione di avvio del procedimento (protocollo n. 86651) per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che in data 25 ottobre 2024 (protocollo n. 96259) in riscontro a tale comunicazione sono pervenute osservazioni e documentazione da parte del legale rappresentante con l'indicazione delle attività intraprese successivamente alla data di chiusura degli accertamenti dei revisori incaricati dalla Legacoop;

Vista la nota protocollo n. 106713 del 13 novembre 2024, con la quale è stato comunicato alla cooperativa che non risultando completamente sanate le gravi irregolarità, emerse nel corso delle attività di vigilanza ordinarie e straordinarie, la proposta di gestione commissariale sarebbe stata sottoposta al Comitato centrale per le cooperative;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 20 novembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo, è stato individuato, sentita l'associazione di rappresentanza Legacoop cui l'ente aderisce, dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di performance del professionista;

Preso atto della disponibilità all'assunzione dell'incarico manifestata, con nota protocollo numero 118324 del 3 dicembre 2024, dal professionista individuato;

Preso atto, altresì, dell'ulteriore documentazione trasmessa dalla società cooperativa in data 3 dicembre 2024 con protocollo numero 118126;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione e disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della «Società cooperativa per case economiche in Santa Croce», C.F. 02930650581, con sede in via Germano Sommeiller, 12 – 00185 Roma (RM).

Art. 2.

Il dott. Francesco Cappello, C.F. CPPFNC69R30A124T, con domicilio professionale in via Maria Adelaide, n. 8, 00196 - Roma, è nominato commissario governativo della «Società cooperativa per case economiche in Santa Croce» - C.F. 02930650581, per un periodo di cinque mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione.

Il commissario governativo opera quale gestore dell'ente cui è preposto con i poteri e le responsabilità connesse, provvedendo a tutti gli adempimenti, di carattere amministrativo, tributario e previdenziale e alla risoluzione delle irregolarità evidenziate e non sanate nell'ambito della revisione ordinaria.

In particolare, il commissario deve: 1. Attuare la separazione a livello amministrativo e contabile fra le attività proprie della società e quelle di natura condominiale; 2. Individuare esattamente le parti comuni da assoggettare agli enti di gestione; 3. Nominare gli enti di gestione per i nove fabbricati, salva la preventiva decisione in merito da parte del Tribunale di Roma, sul ricorso *ex* art. 1129 codice civile proposto dalla cooperativa; 4. Far approvare il regolamento condominiale; 5. Verificare la regolare tenuta delle assemblee sociali e l'interesse dei soci alla partecipazione allo scambio mutualistico; 6. Ve-

rificare la conformità alla normativa vigente e la coerenza con lo scopo sociale e l'effettiva attività svolta degli atti approvati, con verbale dell'assemblea straordinaria del 14 settembre 2024.

Al termine dell'incarico, il commissario governativo deve convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo e per la determinazione del relativo compenso per l'intera durata del mandato, in una misura fissa e non correlata in alcun modo agli introiti derivanti dalla locazione degli immobili.

Nel caso di rilevata impossibilità di regolare funzionamento dell'organo assembleare, al commissario potranno essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non saranno valide senza l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Nell'ipotesi in cui, nello svolgimento dei compiti attribuiti con il presente decreto, il commissario rilevasse l'impossibilità di risoluzione delle criticità rappresentate nell'ambito delle attività di vigilanza, anche ministeriali, tale da ritenere sussistenti i presupposti di un diverso provvedimento sanzionatorio, ne proporrà l'adozione a questa autorità di vigilanza.

Art. 4.

Il trattamento economico spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018 - Serie generale.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 dicembre 2024

Il direttore generale: DONATO

24A06585

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 5 dicembre 2024.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale 8 giugno 2012, n. 480, e successivamente modificato, da ultimo, con decreto rettorale 11 marzo 2019, n. 185, e, in particolare, l'art. 41 che disciplina la revisione statutaria;

Vista la delibera del senato accademico del 21 giugno 2024 con la quale sono state approvate le proposte di modifica dello statuto;

Vista la nota prot. n. 18027 del 23 settembre 2024 con la quale si è provveduto a trasmettere al MUR il testo delle predette modifiche statutarie al fine di consentire l'esercizio del previsto controllo di legittimità e merito, ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. n. 15045 del 31 ottobre 2024 del MUR - Segretariato generale - Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, acquisita al prot. n. 21237 del 31 ottobre 2024, con la quale sono state formulate alcune osservazioni in relazione agli articoli 8, 15 e 22 dello statuto;

Vista la delibera del senato accademico del 28 novembre 2024 con la quale è stata approvata la proposta di modifica dello statuto;

Decreta:

Art. 1.

1. È modificato lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia secondo il testo che sarà pubblicato sul sito di Ateneo al percorso https://www.unitus.it/ateneo/normativa-di-ateneo/statuto

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla predetta pubblicazione.

Art. 3.

1. Le disposizioni dello statuto di Ateneo, così come modificato dall'art. 1, si applicano alla ricostituzione degli organi interessati dalla modifica, alla scadenza naturale degli stessi.

Viterbo, 5 dicembre 2024

Il rettore: UBERTINI

24A06587

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina n. 68 del 12 marzo 2024, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di terbinafina cloridrato, «Terbinafina Moberg Pharma».

Estratto determina A.I.C. n. 319/2024 del 25 novembre 2024

È rettificata, nei termini che seguono, la determina A.I.C. n. 68 del 12 marzo 2024, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TERBINAFINA MOBERG PHARMA, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 101 del 2 maggio 2024 relativamente a:

data di presentazione della domanda da «25 marzo 2002» a «25 marzo 2022»;

indirizzo del titolare da «Moberg Pharma AB, con sede legale e domicilio fiscale in Gustavslundsvägen 42, 167 51 Bromma, Stockholm, Svezia (SE)» a «Moberg Pharma AB, con sede legale e domicilio fiscale in Gustavslundsvägen 42, 167 51 Bromma, Svezia (SE)».

Titolare A.I.C.: da «Moberg Pharma AB, con sede legale e domicilio fiscale in Gustavslundsvägen 42, 167 51, Bromma, Stockholm, Svezia (SE)» a «Moberg Pharma AB, con sede legale e domicilio fiscale in Gustavslundsvägen 42, 167 51 Bromma, Svezia (SE)»

laddove è riportato: 25 marzo 2002

leggasi: «25 marzo 2022»:

laddove è riportato: «Moberg Pharma AB, con sede legale e domicilio fiscale in Gustavslundsvägen 42, 167 51 Bromma, Stockholm, Svezia (SE)»

leggasi: «Moberg Pharma AB, con sede legale e domicilio fiscale in Gustavslundsvägen 42, 167 51 Bromma, Svezia (SE)»;

laddove è riportato: Titolare A.I.C.: da «Moberg Pharma AB, con sede legale e domicilio fiscale in Gustavslundsvägen 42, 167 51 Bromma, Stockholm, Svezia (SE)»

leggasi: «Moberg Pharma AB, con sede legale e domicilio fiscale in Gustavslundsvägen 42, 167 51 Bromma, Svezia (SE)».

Titolare A.I.C.: Moberg Pharma AB, con sede legale e domicilio fiscale in Gustavslundsvägen 42, 167 51 Bromma, Svezia (SE).

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A06443

Rettifica della determina n. 219 del 24 settembre 2024, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azelastina cloridrato e fluticasone propionato, «Kortant».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 321 del 25 novembre 2024

È rettificata, nei termini che seguono, la determina A.I.C. n. 219 del 24 settembre 2024, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale KORTANT, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 232 del 3 ottobre 2024 (24A05092) relativamente a:

indirizzo del produttore responsabile del rilascio dei lotti;

laddove è riportato:

«Farma Group S.r.l., via Farfisa, 18, 60021 Camerano (AN)»

leggasi:

Farmea, 10, rue Bouché Thomas, Z.A.C d'Orgemont, 49000 Angers, Francia;

foglio illustrativo;

laddove è riportato:

«informazioni per il paziente, Kortant, 137 microgrammi/50 microgrammi per erogazione, spray nasale, sospensione, azelastina cloridrato/fluticasone propionato»

leggasi:

informazioni per il paziente, Kortant, 137 microgrammi/50 microgrammi per erogazione, spray nasale, sospensione, azelastina cloridrato/fluticasone propionato, medicinale equivalente

etichettatura - paragrafo 18 - identificativo unico - dati leggibili - blue box

laddove è riportato:

«Bollino ottico, Prezzo: Euro, Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica, Può alterare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari»

leggasi:

«Bollino ottico

Prezzo: Euro, Medicinale Equivalente, Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica, Può alterare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari».

Titolare A.I.C.: Farma Group S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Farfisa n. 18 - 60021, Camerano (Ancona), Italia.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06444

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di teriflunomide, «Teriflunomide EG».

Estratto determina AAM/PPA n. 945/2024 del 2 dicembre 2024

È autorizzata la variazione di Tipo IB, B.II.e.5.a.2 che comporta l'immissione in commercio del medicinale TERIFLUNOMIDE EG nella confezione di seguito indicata:

Principio attivo: teriflunomide.

A.I.C.: 050322039 - «14 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA (codice base 32 1HZQMR).

Codice pratica: C1B/2023/2340.

Numero procedura: IS/H/0473/001/IB/001.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., codice fiscale 12432150154, con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 - Milano, Italia.

La descrizione delle confezioni 050322(015) e 050322(027) viene armonizzata a quella della confezione 050322(039). Pertanto si modifica

Da:

050322015 - «14 mg compressa rivestita con film» 28 (14x2) compresse in blister Al/PVC/Al/OPA;

050322027 - «14 mg compressa rivestita con film» 84 (14x6) compresse in blister Al/PVC/Al/OPA.

A:

050322015 - «14 mg compresse rivestite con film» 28 (14x2) compresse in blister Al/PVC/Al/OPA;

050322027 - «14 mg compresse rivestite con film» 84 (14x6) compresse in blister Al/PVC/Al/OPA.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «Cnn» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: la confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06519

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cetirizina dicloridrato e pseudoefedrina cloridrato, «Zirtec Decongestionante Antistaminico».

Estratto determina AAM/PPA n. 949/2024 del 2 dicembre 2024

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.4), aggiornamento del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo in linea con il CCDS per cetirizina/pseudoefedrina, adeguamento al QRD *template* e modifiche editoriali,

relativamente al medicinale ZIRTEC DECONGESTIONANTE ANTISTAMINICO.

Confezioni:

A.I.C. n.:

031224025 - «5 mg + 120 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/AL;

031224037 - «5 mg + 120 mg compresse a rilascio prolungato» 6 compresse in blister PVC/AL.

Codice pratica: VN2/2024/146.

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a. (codice fiscale 00471770016), con sede legale e domicilio fiscale in via Varesina, 162, 20156, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

24A06520

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di amoxicillina/acido clavulanico, «Augmentin» e «Clavulin».

Estratto determina AAM/PPA n. 953/2024 del 2 dicembre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni *worksharing* approvate dallo Stato membro di riferimento (Germania):

tipo II - C.I.4) aggiornamento del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, per aggiunta dell'effetto indesiderato «Esantema simmetrico intertriginoso flessorio farmaco-correlato (SDRIFE) (sindrome del babbuino)» (frequenza non nota);

tipo IB - C.I.z) aggiornamento del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per adeguamento della tabella *breakpoint* EUCAST;

codice pratica: VC2/2023/723

numero procedura: DE/H/xxxx/WS/1546

relativamente ai medicinali AUGMENTIN (A.I.C. n. 026089) e CLAVULIN (A.I.C. n. 026138) in tutte le confezioni attualmente autorizzate.

Titolare: Glaxosmithkline S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in in viale dell'Agricoltura, 7 - 37135 Verona - codice fiscale 00212840235.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06521

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di destrometorfano, «Sobrepin Tosse Sedativo».

Estratto determina AAM/PPA n. 946/2024 del 2 dicembre 2024

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.5.d, con la conseguente immissione in commercio del medicinale SOBREPIN TOSSE SEDATIVO (codice A.I.C. n. 030261) nella confezione di seguito indicata in aggiunta a quelle già autorizzate:

principio attivo: destrometorfano;

A.I.C. n.: A.I.C.: 030261046 - «15 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 19 ml con chiusura a prova di bambino (codice base 32 0WVHTQ).

Codice pratica: N1B-2024-867.

Titolare A.I.C.: Pharm@idea S.r.l., codice fiscale 03542760172, con sede legale e domicilio fiscale in via del Commercio n. 5, 25039 – Travagliato, BS, Italia.

La descrizione delle confezioni autorizzate è aggiornata secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea

da:

030261010 - «30 mg/10 ml sciroppo» 1 flacone da 150 ml;

030261034 - «15 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml,

a:

030261010 - «30 mg/10 ml sciroppo» 1 flacone in vetro da 150 ml con chiusura a prova di bambino;

030261034 - «15 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 20 ml con chiusura a prova di bambino.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «SOP» medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06548

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato, «Dabigatran Etexilato Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 947/2024 del 2 dicembre 2024

È autorizzata la variazione di Tipo IAin, B.II.e.5.a.1 che comporta l'immissione in commercio del medicinale DABIGATRAN ETEXILATO SANDOZ nelle confezioni di seguito indicate:

principio attivo: dabigratan etexilato;

A.I.C. n.: 050854520 - «75 mg capsule rigide» 120 (2x60) capsule in flacone PP (codice base 32 1JHYMS);

A.I.C. n.: 050854532 - «75 mg capsule rigide» 180 (3x60) capsule in flacone PP (codice base 32 1JHYN4);

A.I.C. n.: 050854544 - «110 mg capsule rigide» 120 (2x60) capsule in flacone PP (codice base 32 1JHYNJ);

A.I.C. n.: 050854557 - «110 mg capsule rigide» 180 (3x60) capsule in flacone PP (codice base 32 1JHYNX);

A.I.C. n.: 050854569 - «150 mg capsule rigide» 120 (2x60) capsule in flacone PP (codice base 32 1JHYP9);

A.I.C. n.: 050854571 - «150 mg capsule rigide» 180 (3x60) capsule in flacone PP (codice base 32 1JHYPC).

Codice pratica: C1A/2024/1294.

Numero procedure: AT/H/1156/001-003/IA/005, AT/H/xxx/IA/208/G.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., codice fiscale 00795170158, con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo n. 43 - 20154 - Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «Cnn» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate con il dosaggio da 75 mg è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«RRL» medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra.

Per le confezioni sopracitate con il dosaggio da 110 mg e 150 mg è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«RRL» medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06549

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bupivacaina cloridrato, «Bupivacaina Cloridrato S.A.L.F.».

Estratto determina AAM/PPA n. 950/2024 del 2 dicembre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio del:

medicinale: BUPIVACAINA CLORIDRATO S.A.L.F.;

confezioni:

043504012 «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 5 ml;

043504024 «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml;

043504036 «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 5 ml;

043504048 «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml;

043504051 «10 mg/ml iperbarica soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 2 ml;

titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico con sede legale e domicilio fiscale in via Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italia - codice fiscale 00226250165;

procedura: nazionale;

codice pratica: FVRN/2020/46;

con scadenza il 21 giugno 2021 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06550

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nustendi»

Estratto determina IP n. 696 del 18 novembre 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale NUSTENDI 180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/ALLUMINIO) - 28 compresse autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/20/1424/002, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta, 2 - 20054 - Segrate.

Confezione: NUSTENDI 180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/ALLUMINIO) - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 051658019 (in base 10) 1K8H93 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ciascuna compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 180 mg di acido bempedoico e 10 mg di ezetimibe;

eccipienti: lattosio monoidrato (vedere la fine del paragrafo 2 «"Nustendi" contiene lattosio e sodio») - cellulosa microcristallina (E460) - sodio amido glicolato (tipo A) (vedere la fine del paragrafo 2 «"Nustendi" contiene lattosio e sodio») - idrossipropilcellulosa (E463) - stearato di magnesio (E470b) - silice colloidale anidra (E551) - sodio laurilsolfato (E487) (vedere la fine del paragrafo 2 «"Nustendi" contiene lattosio e sodio») - povidone (K30) (E1201) - alcool polivinilico parzialmente idrolizzato (E1203), talco (E553b), biossido di titanio (E171), lacca di alluminio contenente indaco carminio (E132), glicerolo mono caprilocaprato, lacca di alluminio contenente blu brillante FCF (E133).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUSTENDI 180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/ALLUMINIO) - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 051658019.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUSTENDI 180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/ALLUMINIO) - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 051658019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06551

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Circadin»

Estratto determina IP n. 697 del 18 novembre 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione al medicinale CIRCADIN 2 mg - Compressa a rilascio prolungato - Uso orale - Blister (PVC/PVDC/ALU) - 30 Compresse autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/07/392/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Difarmed sociedad limitada con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcelona.

Confezione: Circadin 2 mg - Compressa a rilascio prolungato - Uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 051659011 (in base 10) 1K8J83(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Composizione: ogni compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: 2 mg di melatonina.

eccipienti: ammonio metacrilato copolimero tipo B, calcio idrogenofosfato biidrato, lattosio monoidrato, silice (colloidale anidra), talco e magnesio stearato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Circadin 2 mg - Compressa a rilascio prolungato - Uso orale - Blister (PVC/PVDC/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 051659011.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Circadin 2 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - Blister (PVC/PVDC/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 051659011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06552

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Celsentri»

Estratto determina IP n. 698 del 26 novembre 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale CELSENTRI «150 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (PVC/ALU) 60 compresse autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/07/418/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Abacus Medicine A/S con sede legale in vesterbrogade 149 1620 Copenhagen.

Confezione: CELSENTRI «150 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (PVC/ALU) 60 compresse.

Codice A.I.C.: 051698013 (in base 10) 1K9QBX (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 150 mg di maraviroc;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato anidro, amido sodio glicolato, magnesio stearato.

Rivestimento alcol polivinilico, diossido di titanio (E171), Macrogol 3350, talco Lecitina di soia, lacca di alluminio contenente indaco carminio (E132).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CELSENTRI «150 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (PVC/ALU) 60 compresse.

Codice A.I.C.: 051698013.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CELSENTRI «150 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (PVC/ALU) 60 compresse.

Codice A.I.C.: 051698013.

RNRL - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06553

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Celsentri»

Estratto determina IP n. 699 del 26 novembre 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale CELSENTRI «300 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (PVC/ALU) 60 compresse autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/07/418/008, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Abacus Medicine A/S con sede legale in vesterbrogade 149 1620 Copenhagen.

Confezione: CELSENTRI «300 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (PVC/ALU) 60 compresse.

Codice A.I.C.: 051698025 (in base 10) 1K9QC9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 300 mg di maraviroc;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato anidro, amido sodio glicolato, magnesio stearato.

Rivestimento alcol polivinilico, diossido di titanio (E171), macrogol 3350, talco lecitina di soia, lacca di alluminio contenente indaco carminio (E132).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CELSENTRI «300 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (PVC/ALU) 60 compresse.

Codice A.I.C.: 051698025.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CELSENTRI «300 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (PVC/ALU) 60 compresse.

Codice A.I.C.: 051698025.

RNRL - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06554

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - Tempistica delle procedure elettorali.

In data 20 novembre 2024, alle ore 15,00, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo per la definizione delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - Tempistica delle procedure elettorali:

Per l'A.Ra.N.: il Presidente Cons. Antonio Naddeo *(firmato)*

Per le Confederazioni sindacali:

CGIL	*(firmato)*
CISL	*(firmato)*
UIL	*(firmato)*
CGS	*(firmato)*
CISAL	*(firmato)*
CONFSAL	*(firmato)*
CSE	*(firmato)*
USB	*(firmato)*

ALLEGATO

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI

Tempistica delle procedure elettorali

Art. 1.
Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 16 dell'«Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale» del 12 aprile 2022 (di seguito indicato come ACNQ del 12 aprile 2022), sono indette, su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Le elezioni si svolgeranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione del 22 febbraio 2024, nonché nel comparto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 novembre 2010, n. 226 e si terranno nei giorni 14-15-16 aprile 2025.

Art. 2.
Mappatura delle sedi elettorali

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi o strutture periferiche del comparto funzioni centrali, del comparto istruzione e ricerca (con esclusione delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle università) e della Presidenza del Consiglio dei ministri dovranno procedere, entro il giorno 10 gennaio 2025, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto,

alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'A.Ra.N. e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno 15 gennaio 2025. La trasmissione all'A.Ra.N. dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file formato excel all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.aranagenzia.it

2. Le amministrazioni del comparto funzioni locali e del comparto sanità, nonché le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e le università, non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica per ciascuna amministrazione.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti si danno atto che entro il giorno 15 gennaio 2025:

il Ministero dell'istruzione e del merito fornirà l'elenco delle istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU;

il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornirà l'elenco delle istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso scuole straniere e degli uffici scolastici consolari, relativamente al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge n. 153 del 1971;

il MUR fornirà l'elenco delle accademie, conservatori di musica e ISIA.

Art. 3.
Calendario e tempistica delle procedure elettorali

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

27 gennaio 2025 lunedì	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
28 gennaio 2025 martedì	messa a disposizione, da parte delle amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate
6 febbraio 2025 giovedì	termine iniziale per la costituzione della commissione elettorale
14 marzo 2025 venerdì	termine per la presentazione delle liste elettorali
17 marzo 2025 lunedì	termine finale per la costituzione della commissione elettorale
3 aprile 2025 giovedì	affissione delle liste elettorali da parte della commissione
14-15-16 aprile 2025 lunedì martedì mercoledì	votazioni
dalla chiusura delle operazioni elettorali sino alle ore 14,00 del 17 aprile 2025	scrutinio
17-24 aprile 202 da giovedì a giovedì	affissione risultati elettorali da parte della commissione
28 aprile - 6 maggio 2025 da lunedì a martedì	invio, da parte delle amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

Art. 4.
Adempimenti di cui all'art. 17 dell'ACNQ e relative tempistiche

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'ACNQ del 12 aprile 2022, possono presentare le liste elettorali:

a) organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto l'ACNQ del 12 aprile 2022;

b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera *a)* che aderiscano formalmente all'ACNQ del 12 aprile 2022;

c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente all'ACNQ del 12 aprile 2022.

2. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera *a)* devono:

a) dichiarare formalmente, entro l'11 marzo 2025, all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 17, comma 3, dell'ACNQ del 12 aprile 2022);

b) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., entro l'11 marzo 2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo A.Ra.N. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (art. 17, comma 6, dell'ACNQ del 12 aprile 2022).

3. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera *b)* e *c)* devono:

a) formalmente aderire all'ACNQ del 12 aprile 2022 entro il termine ultimo dell'11 marzo 2025 (art. 17, comma 1, dell'ACNQ del 12 aprile 2022). Di tali adesioni l'A.Ra.N. rilascia apposita certificazione;

b) dichiarare formalmente, entro l'11 marzo 2025, all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 17, comma 3, dell'ACNQ del 12 aprile 2022);

c) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., entro l'11 marzo 2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo A.Ra.N. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (art. 17, comma 6, dell'ACNQ del 12 aprile 2022).

4. A seguito di positiva verifica della documentazione trasmessa, l'A.Ra.N. provvederà a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco delle organizzazioni sindacali inserite nella procedura di rilevazione online dei verbali elettorali. Tale pubblicazione dà atto dell'effettuazione di tutti gli adempimenti necessari per poter presentare liste elettorali.

5. Ai sensi dell'art. 17, comma 7, dell'ACNQ del 12 aprile 2022 nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista, l'A.Ra.N. valuta la possibilità di inserire con riserva la lista. In tal caso le singole commissioni elettorali interessate dovranno autonomamente decidere in merito all'ammissione della lista stessa.

Art. 5.
Accordi integrativi di comparto

1. In applicazione dell'art. 2 del citato ACNQ del 12 aprile 2022 sono stati sottoscritti gli accordi integrativi di comparto di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni. In particolare, gli stessi si applicano a partire dalla presente tornata elettorale ai seguenti comparti di contrattazione:

comparto funzioni centrali: accordo integrativo del 16 novembre 2023;

comparto funzioni locali: accordo integrativo del 6 maggio 2024;

comparto sanità: accordo integrativo del 26 settembre 2024.

Art. 6.
Norma finale

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, le parti concordano che l'A.Ra.N provvederà a diramare alle amministrazioni interessate una circolare redatta sulle base delle disposizioni contenute nell'ACNQ del 12 aprile 2022 e di quanto disposto con il presente protocollo di intesa.

24A06588

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Rinnovo dell'autorizzazione della TUV Austria Italia S.p.a., in Monte Roberto, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del 25 giugno 2024, n. 201, alla società TUV Austria Italia S.p.a., con sede via del Commercio n. 6/A - 60030 Monte Roberto (AN) è stata rinnovata l'autorizzazione quale organismo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili. Le attività di certificazione sono previste dalla direttiva 2010/35/UE, recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE, recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:

prodotti:

tutte le attrezzature di cui all'art. 1 della direttiva e alle definizioni del comma 1, dell'art. 2, direttiva 2010/35UE;

recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;

cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori;

procedure:

valutazione di conformità;

ispezione straordinaria;

ispezione intermedia;

ispezione periodica;

sorveglianza del servizio interno di ispezione;

rivalutazione di conformità.

La presente autorizzazione ha durata fino al 19 giugno 2028 e, comunque, non oltre la validità del certificato rilasciato da Accredia.

24A06555

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-292) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C